

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la propria delibera n. 320 del 1 marzo 2000 "Piano Sanitario Regionale 1999-2001: Linee Guida per l'adeguamento delle strutture organizzative e degli organismi per la comunicazione con il cittadino nelle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna", che istituisce presso l'Assessorato alla Sanità il Comitato Consultivo Regionale per la qualità dei servizi sanitari dal lato del cittadino, quale "organismo della partecipazione al livello regionale";
- la propria delibera n. 678 del 1 marzo 2000 "Costituzione del Comitato Consultivo Regionale per la Qualità dei Servizi sanitari dal lato del Cittadino, in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 1011 del 7 marzo 1995";

Considerato che nella seduta del 20 settembre 2000 tale Comitato ha approvato il documento "Proposte per una ridefinizione di ruolo, organizzazione e competenze" ove, oltre alla riflessione sul suo ruolo di rappresentanza del punto di vista dei cittadini e delle loro organizzazioni di volontariato in campo sanitario e sulla necessità di valorizzare il collegamento del livello regionale con l'attività dei CCM Aziendali, il Comitato propone elementi di innovazione per il suo miglioramento relativamente a funzioni, modalità di funzionamento e rapporti con i diversi livelli istituzionali della Regione;

Ritenuto opportuno recepire le suddette proposte, in particolare per quanto riguarda:

- l'individuazione del Presidente tra gli stessi componenti del Comitato;
- l'integrazione dei componenti del CCRQ con un rappresentante dell'Assessorato alle Politiche Sociali;
- la previsione, all'atto di rinnovo di nomine nel Comitato, di competenze o rappresentanze delle seguenti aree: Carta dei Servizi; URP; CCM; Qualità; Comunicazione; Sistema Sanitario Privato Accreditato; Assessorato Sanità; Agenzia Sanitaria Regionale;
- l'attribuzione al Comitato di un ruolo anche "propositivo" per tematiche di interesse regionale inerenti la Qualità dal lato del Cittadino;

Considerato che secondo quanto definito dalla citata delibera n. 678/2000:

- o le funzioni di Segreteria del suddetto Comitato sono già assicurate da un collaboratore dell'Assessorato Regionale alla Sanità, espressamente individuato;

- o sono da corrispondere ai componenti del suddetto Comitato, se ed in quanto dovuti, i rimborsi delle spese vive che i medesimi sosterranno, secondo la normativa regionale vigente e le modalità in essa contenute, da impegnare e da liquidare con proprio atto dal Direttore Generale alla Sanità;
- o a cura delle Direzioni delle Aziende Sanitarie e I.O.R. sono comunicati tempestivamente i nominativi dei rappresentanti dei Comitati Consultivi Misti designati in sede locale e/o eventuali loro cambiamenti a seguito di rinnovo dei CCM o dei loro Presidenti/Coordinatori;
- o la partecipazione di rappresentanti del Sistema Sanitario Regionale è individuata dall'Assessorato alla Sanità, sulla base delle specifiche competenze previste;
- o il sistema sanitario privato accreditato (AIOP-ARIS) su richiesta dell'Assessorato regionale alla sanità, individua il proprio rappresentante nel Comitato;
- o si demandano al Direttore Generale alla Sanità, con propri atti, eventuali modifiche dei nominativi dei membri del Comitato, nonché le modalità di funzionamento del Comitato Consultivo regionale per la qualità dei servizi sanitari dal lato del cittadino;

Considerato che:

- o su mandato dell'Assessore alla Sanità, al fine di elaborare la proposta organizzativa e di funzionamento operativo del costituendo Comitato Consultivo Regionale, formalizzato con il Provvedimento amministrativo 678/2000, nonché al fine di fornire gli opportuni pareri formali sugli atti inerenti la pianificazione sanitaria Regionale, sono stati attivati e realizzati, già a far data dal 20 gennaio 1999 periodici incontri mensili, tra gli altri, con i componenti provenienti dalle Associazioni interessate per conto dei Comitati Consultivi Misti istituiti presso le Aziende sanitarie regionali e I.O.R.;
- o pur in assenza di un provvedimento formale di nomina per il costituendo organismo, si è provveduto in ogni riunione a redigere a cura dell'Ufficio competente apposito verbale con l'indicazione dei soggetti presenti così come risulta dalla documentazione trattenuta agli atti del competente Servizio regionale;
- o al fine di presenziare alle sedute dell'organismo, i componenti delle Associazioni hanno sostenuto dal 20 gennaio 1999 al 1 marzo 2000 alcune spese vive non rimborsabili da parte delle strutture sanitarie in quanto i componenti delle Associazioni non risultano dipendenti del Servizio Sanitario regionale, rimborsi alla cui quantificazione si provvederà con successivo atto in fase di assunzione del relativo onere finanziario e liquidazione;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge;

Vista altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 462/2001;

Dato atto, ai sensi dell'art. 4, VI° comma, della L.R. 19 novembre 1992 n. 41 del punto 3.1 della delibera n. 2541/95 del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità della presente deliberazione, espresso dal Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali dott. Franco Rossi;

Su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. di stabilire, a parziale modifica delle proprie delibere n. 320 e 678 del 1 marzo 2000, che la composizione e le competenze del Comitato Consultivo Regionale per la qualità dei servizi sanitari dal lato del cittadino sono le seguenti:

a) il Comitato è così composto:

- un rappresentante dei Comitati Consultivi Misti di ogni Azienda Sanitaria e degli Istituti Ortopedici Rizzoli, individuato, di norma, tra i Presidenti o Coordinatori di detti Comitati, il cui nominativo è comunicato per iscritto dalle Aziende Sanitarie e I.O.R.;

o sei rappresentanti del sistema sanitario regionale in relazione alla esperienza maturata nell'ambito dell'organizzazione e/o della qualità dei servizi, in particolare nei processi della comunicazione con i cittadini (URP, CCM, Qualità, Comunicazione, Assessorato Sanità, Agenzia Sanitaria), individuati dall'Assessorato regionale alla Sanità;

o un rappresentante individuato dal sistema sanitario privato accreditato (AIOP-ARIS) su richiesta dell'Assessorato regionale alla Sanità;

o il referente regionale per la Carta dei Servizi Sanitari;

o un referente individuato dall'Assessorato regionale alle Politiche Sociali;

b) il Comitato ha funzione consultiva e propositiva per l'Assessorato Regionale alla Sanità in relazione ai compiti regionali in materia di valutazione e miglioramento della qualità dei servizi sanitari dal lato del cittadino ed in particolare:

o informazione e comunicazione per la salute

- o umanizzazione e personalizzazione
- o tutela
- o partecipazione
- o accessibilità
- o continuità dei percorsi assistenziali
- o indicatori di qualità dei servizi dal lato dell'utenza;

c) il Comitato è presieduto da un proprio componente, eletto dagli stessi membri nel corso della seduta di insediamento;

1. di confermare inoltre che la Segreteria del suddetto Comitato, istituita presso l'Assessorato regionale alla Sanità, garantisca anche funzioni di collegamento con i CCM locali;
2. di dare atto che il Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali provvederà con propri atti, ai sensi della propria deliberazione n.2541 del 4 luglio 1995, a definire:

- o le eventuali modifiche ed integrazioni dei nominativi dei componenti del Comitato, sulla base delle comunicazioni delle Aziende Sanitarie e I.O.R., per quanto riguarda i rappresentanti dei CCM locali e degli Assessorati regionali alla Sanità ed alle Politiche Sociali per i propri rappresentanti e per il sistema sanitario privato accreditato;
- o le modalità di funzionamento del Comitato Consultivo Regionale per la qualità dei servizi sanitari dal lato del cittadino;
- o la corresponsione dei rimborsi a sanatoria, ai componenti del suddetto Comitato, se ed in quanto dovuti, per le spese vive che i medesimi hanno sostenuto dal 20 gennaio 1999 al 1 marzo 2000, oltre a quelle che sosterranno per la partecipazione alle riunioni del Comitato in attuazione della deliberazione n. 678/2000 successivi al 1/3/2000, secondo la normativa regionale vigente e le modalità in essa contenute provvedendo al relativo impegno di spesa a carico del corrispondente capitolo di bilancio e conseguente liquidazione, ai sensi della Legge regionale n. 31/77 e successive modificazioni.

1. di stabilire che il Comitato Consultivo Regionale per la qualità dei servizi sanitari dal lato del cittadino, già istituito ai sensi della delibera n. 678/2000, continui a svolgere le proprie attività rimodulando la sua composizione ed il suo funzionamento, secondo le presenti disposizioni.
2. di prendere atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia per quanto applicabile alle disposizioni già emanate nelle delibere n. 320 e 678 del 1 marzo 2000.

-----